



REGOLAMENTO DEGLI ARTISTI DI STRADA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30/07/2024

In vigore dal 01/09/2024



COMUNE DI GENOVA

Regolamento degli artisti di strada

Art. 1. OGGETTO E DEFINIZIONI

1.1 Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Genova.

1.2 Ai fini del presente Regolamento, per arte di strada si intende qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico, cosiddetto "a cappello". Ad esclusivo esempio e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di: acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one-man-band, street-band, madonnari, dream painters, spray painters.

1.3 Per mestiere artistico di strada si intende qualsiasi forma di attività artistica e creativa propria delle arti, svolta individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico finalizzata alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori, esoterici.

1.4 Il Comune di Genova intende pertanto

- promuovere la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni attraverso l'arte di strada
- contribuire, mediante l'arte di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- rendere la città attrattiva in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
- promuovere l'emersione di giovani talenti;
- promuovere la realizzazione di iniziative, rassegne e festival dedicato all'arte di strada.

1.5 Il presente Regolamento non si applica per le iniziative promosse dal Comune di Genova

Art. 2. PRINCIPI

Il Comune di Genova, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione, promuove lo sviluppo della cultura e della libertà dell'arte. Assicura e sostiene tutte le forme

di espressione artistica, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

Art. 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 Il presente Regolamento si applica alle categorie d'attività integranti le arti di strada, come definite al punto 1.2. Nelle esibizioni non possono essere utilizzati animali.

3.2 Il presente Regolamento non si applica:

- a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private;
- b) agli esercenti spettacolo viaggiante;
- c) alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 T.U.L.P.S.;
- d) alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico- espressivo;
- e) ai mestieri di strada.

Art. 4. SOGGETTI DESTINATARI

Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche/professionali svolgano arti di strada o rendano espressioni artistiche di strada come indicato al precedente art. 1.2

Art. 5. AREE DISPONIBILI

5.1 L'esercizio dell'arte di strada è consentito esclusivamente, previo rilascio di titolo concessorio, nelle postazioni individuate dalla Giunta comunale con specifico provvedimento. Per ogni postazione sono individuati giorni ed orari di disponibilità nel rispetto dei limiti indicati dal presente Regolamento.

5.2 L'esercizio delle arti di strada è interdetto nelle seguenti aree del territorio cittadino:

- a una distanza inferiore a 5 metri dall'accesso e di 2 metri dal resto del corpo dell'edificio di:
 - i) immobili pubblici e privati;
 - ii) attività economiche ed eventuali loro pertinenze;
 - iii) monumenti e aree o luoghi di particolare rilevanza storico-artistica o ambientale.

Nei provvedimenti di istituzione delle postazioni predeterminate, previo parere della competente polizia Locale, la distanza di metri 2 potrà essere disattesa, a salvaguardia della circolazione stradale e degli utenti della strada.

L'esercizio delle arti di strada con emissione sonora è interdetto nelle seguenti aree del territorio cittadino:

- I) a una distanza inferiore a 40 metri dal perimetro di luoghi di culto;
- II) a una distanza inferiore a 30 metri dalle strutture ospedaliere e di degenza;

III) a una distanza inferiore a 30 metri da cimiteri, edifici scolastici e universitari e biblioteche nell'orario di apertura;

In prossimità e sotto i portici, porticati, archi, archivolti e gallerie è consentita l'arte di strada di sola bassa emissione sonora, oltre a quella senza nessuna emissione così come definite al successivo art. 7.3, in quelli antistanti i teatri e gli edifici dedicati alla diffusione della cultura musicale è consentito l'uso di strumenti di amplificazione sonora aventi potenza massima pari a 5 watt.

5.3 La Giunta può specificare i criteri restrittivi e le aree in cui è interdetto l'esercizio delle arti di strada, di cui al comma precedente.

5.4 L'elenco delle postazioni disponibili, di cui al comma 1 del presente articolo, viene approvato con provvedimento della Giunta Comunale. I Municipi, i comitati cittadini e le associazioni rappresentative delle arti di strada possono sullo stesso sottoporre proposte

5.5 L'elenco delle postazioni di cui al comma 1 potrà essere aggiornato dalla Giunta comunale sulla base di verifiche periodiche dello stato generale delle aree mappate, tenuto conto anche delle proposte del Consiglio Comunale, dei Municipi, i comitati cittadini e associazioni rappresentative delle arti di strada.

5.6 La superficie di occupazione per ciascuna postazione non può superare i 10 mq, salvo diverse specificazioni.

5.7 L'Amministrazione, in particolari condizioni di necessità e/o urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari e/o concomitanti, può in ogni momento apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle arti di strada

Art. 6. 6 CANONE UNICO PATRIMONIALE

Per le espressioni artistiche di strada realizzate ai sensi del presente Regolamento non è dovuto il canone unico patrimoniale in quanto non si realizza il presupposto impositivo

Art. 7. MODALITÀ E ORARI DI OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO

7.1 In ogni postazione, le arti di strada devono essere svolte con una durata della performance pari a un massimo di 60 minuti. La performance dovrà comunque sempre terminare allo scoccare dell'ora esatta, indipendentemente dall'orario di inizio. Le arti di strada devono essere realizzate nelle seguenti fasce orarie:

- a) esibizioni senza emissioni sonore: tra le ore 10:00 e le ore 22:00;
- b) esibizioni con emissioni sonore: tra le ore 10:00 e le ore 13:00, tra le ore 15:00 e le ore 17:00, tra le ore 19:00 e le ore 22:00.

Per specifiche postazioni, il Comune può prevedere orari diversi.

Le arti di strada devono essere svolte nella postazione assegnata, per mezzo di modeste attrezzature mobili e nel rispetto:

1. delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale.
2. della normale circolazione stradale e pedonale;
3. del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
4. del mantenimento della pulizia e decoro del suolo;
5. delle infrastrutture ed arredi presenti.

7.2 Le attività di cui al comma 1 si svolgono:

1. senza che nella postazione sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria e senza che nella postazione siano collocati manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità, ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo, l'attività esercitata e/o le opere esposte;
2. senza l'esercizio di alcuna attività di natura commerciale, esclusa l'autopromozione nel rispetto delle normative vigenti;
3. senza porre in essere turpiloqui;
4. tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
5. lasciando l'area – al termine dell'esibizione – pulita e libera da oggetti o cose;
6. sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica;
7. senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili, bensì con un allestimento precario ed estemporaneo ad uso dell'artista;
8. senza utilizzo di animali;
9. per l'esercizio della tecnica dello "spray painting" devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche;
10. relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", è richiesto l'utilizzo di prodotti non indelebili e che comunque non danneggino i selciati;
11. è vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31/07/1934; i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all'artista di dotarsi di teli ignifughi

e altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali.

7.3 Le emissioni sono definite con le seguenti diciture:

- a) “nessuna emissione”: esibizioni senza nessuna emissione musicale, vocale e parlata (mimi, statue viventi e simili);
- b) “bassa emissione”: esibizioni con strumenti acustici e/o parlato e/o canto senza l'ausilio di amplificatori, con l'eccezione di percussioni, strumenti a mantice e strumenti a fiato-categoria ottoni e sassofono;
- c) “media emissione”: esibizioni con l'ausilio di amplificatori massimo 10 Watt complessivi e senza generatori, con l'eccezione di percussioni, strumenti a mantice, strumenti a fiato categoria ottoni e sassofono;
- d) “alta emissione”: esibizioni con l'ausilio di amplificatori tra i 10 Watt e gli 80 watt complessivi e senza generatori; esibizioni con strumenti quali percussioni, strumenti a mantice, strumenti a fiato categoria ottoni e sassofono.

La potenza watt degli amplificatori deve in tutti i casi essere chiaramente verificabile

7.4 Al fine di garantire l'equa fruizione degli spazi, la tutela delle diverse forme dell'arte di strada, l'avvicendamento delle discipline artistiche, deve essere garantita negli spazi e negli orari individuati, l'alternanza oraria tra le forme espressive dell'arte di strada con emissione acustica e senza emissione acustica, di cui al precedente comma. In caso di mancata prenotazione di una o più fasce orarie da parte delle attività senza emissione acustica, le stesse non potranno essere prenotate dalle attività con emissione acustica.

7.5 Lo spazio assegnato a qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento non può essere sub-concesso essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di richiesta sono dichiarati essere componenti del gruppo artistico.

7.6 L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

7.7 Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi od assimilabili.

7.8 Negli spazi della Metropolitana è consentita l'arte di strada di bassa e media emissione, oltre a quella senza emissione così come definite all'art. 7.3. Sulla base di verifiche periodiche dello stato generale delle aree mappate, la Giunta Comunale, in accordo con AMT, può prevedere specifiche disposizioni per tali spazi.

Art. 8. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

8.1 È sempre consentita all'Amministrazione comunale la revoca della concessione.

8.2 La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento può variare, a seconda della richiesta, da un minimo di uno ad un massimo di quattro giorni consecutivi, cambiando ogni ora postazione. Dette attività possono essere esercitate nello stesso luogo per un periodo di tempo non superiore ad un'ora, come definito all'art. 7.1, e, comunque, per non più di quattro volte in una settimana nella medesima postazione.

8.3 Sono consentite un numero massimo di quaranta esibizioni al mese, anche non consecutive. Per specifiche postazioni, il Comune può prevedere limitazioni diverse.

8.4 Sono consentite esibizioni artistiche di gruppo polifoniche. Per specifiche postazioni, il Comune può prevedere limitazioni diverse.

Il Comune può prevedere specifiche indicazioni per artisti itineranti o per eventi specifici, esclusivamente a seguito di richiesta pervenuta ai competenti uffici e fermo restando il pieno rispetto di tutte le prescrizioni del presente Regolamento

8.5 Non è consentito svolgere contemporaneamente un'attività espressiva e un mestiere artistico di strada. È legittimo lo svolgimento negli spazi assegnati di diverse attività espressive di arte di strada nel contesto della stessa esibizione, purché ciò sia dichiarato al momento della prenotazione

8.6 Gli spazi e gli orari di esibizione devono essere prenotati dal richiedente che specificherà i propri dati personali e i dati degli eventuali altri componenti del gruppo artistico, su apposita App. In sede di prima prenotazione di ogni anno solare, il richiedente dovrà anche specificare la tipologia, le modalità di esecuzione della propria attività. Sono ammesse attività diverse per uno stesso artista.

8.7 In sede di prenotazione, il richiedente dovrà indicare la tipologia di emissione, di cui all'art. 7, comma 3 del presente Regolamento. Il Comune può comunque valutare, al momento della prenotazione o anche successivamente, il tipo di emissione dell'esibizione.

8.8 Nel caso di esercizio abusivo delle arti di strada e cioè di attività svolta in violazione delle norme del presente Regolamento qualora vengano contestate tre violazioni del presente Regolamento in un anno, non sarà consentito per trenta giorni dalla data dell'ultima contestazione accedere alla procedura di autorizzazione.

8.9 Nel caso di accertata assenza dell'artista di strada nello spazio e negli orari assegnati, i soggetti competenti al controllo annoteranno tale circostanza. Nel caso in cui l'assenza venisse, senza alcuna motivata segnalazione da parte dell'artista all'Amministrazione comunale, accertata per tre volte in un anno, l'artista non potrà effettuare nuove prenotazioni per il periodo di trenta giorni dalla contestazione dell'assenza. Per l'erogazione delle sanzioni si applicano i principi di proporzionalità delle sanzioni.

8.10 Il Comune assegna agli artisti di strada specifici spazi e precise fasce orarie di esibizione, a fronte di regolare prenotazione da parte dell'artista o del gruppo, in considerazione delle richieste dei medesimi, degli spazi/postazioni disponibili e delle relative caratteristiche ambientali, delle fasce orarie libere e delle tipologie dell'attività proposta.

8.11 Per la sola prenotazione di giornate consecutive, ciascun artista, sia esso diretto richiedente o semplice componente di un gruppo, una volta perfezionata tale prenotazione, potrà effettuare la successiva solo al termine del periodo di assegnazione dello spazio. Le prenotazioni sono possibili solo per i 60 giorni successivi alla richiesta.

8.12 L'esercizio delle attività artistiche di strada non implica specifici requisiti professionali né restrizioni relative allo stato di occupazione di coloro che lo attuano, risultando sufficiente ai fini dell'assegnazione dello spazio la corretta prenotazione della richiesta secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento

8.13 La richiesta dovrà essere inserita nello strumento digitale predisposto dall'Amministrazione o, nel caso di malfunzionamento o impossibilità di utilizzo della App, inoltrata personalmente o per il tramite di e-mail all'ufficio competente del Comune.

Art. 9. CONTROLLI

Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e degli altri organi a ciò preposti.

Art. 10. MONITORAGGIO E CONDIVISIONE

L'Amministrazione si impegna ad effettuare specifiche verifiche periodiche sul presente Regolamento.

L'Amministrazione si impegna ad effettuare incontri atti alla valorizzazione dell'arte di strada con le associazioni rappresentative delle arti di strada.

Art. 11. SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Le sanzioni previste nel presente regolamento e nelle norme richiamate, comprese quelle di cui agli articoli 8.8 e 8.9 vengono erogate sulla base dei principi di cui alla legge 689/81. È ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 12. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2024.

Art. 13. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per gli ambiti della città in cui la Giunta Comunale non ha emesso apposito provvedimento di individuazione delle postazioni di cui all'art. 5.1, l'arte di strada è consentita, previa registrazione dell'artista, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento ed, inoltre, con le seguenti distanze: a)per le esibizioni con "nessuna emissione" e "bassa emissione" (di cui all'articolo 7.3) a 70 metri l'una dall'altra b)per le esibizioni con "media emissione" e "alta emissione" (di cui all'articolo 7.3) a 150 metri l'una dall'altra.